



## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale  
(GENTILONI SILVERI)**

**e dal Ministro della difesa (PINOTTI)**

**di concerto con il Ministro della giustizia (ORLANDO)**

**e con il Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 SETTEMBRE 2015**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione militare e di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 19 maggio 2011

## INDICE

Relazione .....	Pag.	3
Relazione tecnica .....	»	6
Analisi tecnico-normativa .....	»	8
Analisi di impatto della regolamentazione (AIR) .....	»	11
Disegno di legge .....	»	15
Testo dell'Accordo in lingua ufficiale e facente fede .....	»	19

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo in questione ha lo scopo di fissare la cornice giuridica entro cui sviluppare la cooperazione bilaterale nel settore della difesa tra i due Paesi, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza. Peraltro, la sottoscrizione di tale atto, che mira anche ad indurre positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi, va intesa come azione stabilizzatrice di un'area di particolare valore strategico e di alta valenza politica, tenuti presenti gli interessi nazionali e gli impegni internazionali assunti dall'Italia nell'Africa centrale, anche in considerazione dei consolidati livelli di stabilità politica e pace sociale, che fanno del Gabon un interlocutore privilegiato in quella regione.

#### CONTENUTI

Il quadro normativo in disamina è composto da un breve Preambolo, in cui si richiama il comune impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite, ed 11 Sezioni.

La Sezione I enuncia i principi ispiratori e lo scopo dell'Accordo, dichiarando che esso intende incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione tra i due Paesi nel settore della difesa, sulla base dei principi di reciprocità, uguaglianza ed interesse reciproco ed in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici e con gli impegni internazionali assunti dalle Parti.

La Sezione II disciplina gli aspetti generali della cooperazione e prevede, al paragrafo 1, che essa si sviluppi sulla base di piani annuali e pluriennali elaborati dai Ministeri della difesa dei due Paesi, che indi-

cheranno le linee guida della cooperazione medesima, nonché i dettagli delle singole attività da svolgere. Allo scopo, poi, di elaborare specifici accordi integrativi ed attuativi del presente Accordo, nonché eventuali programmi di cooperazione tra le rispettive Forze armate, si prevede la possibilità dello svolgimento di apposite consultazioni tra le Parti, da tenersi alternativamente in Italia e in Gabon.

Il paragrafo 2 indica i principali campi in cui la cooperazione potrà svilupparsi, individuandoli nei seguenti:

- politica di sicurezza e di difesa;
- ricerca e sviluppo, supporto logistico e acquisizione di prodotti e servizi per la difesa;
- operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;
- organizzazione e impiego delle Forze armate, strutture ed equipaggiamento di unità militari, gestione del personale;
- questioni relative all'ambiente e all'inquinamento provocato da attività militari;
- formazione e addestramento in campo militare;
- sanità, storia e sport militare,
- altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti.

Il successivo paragrafo 3 declina le modalità attraverso le quali la cooperazione potrà essere attuata, identificandole essenzialmente in:

- visite reciproche di delegazioni di enti civili e militari;
- scambio di esperienze tra esperti, di relatori e di personale di formazione, nonché di studenti provenienti da istituzioni militari delle due Parti;

- incontri tra i rappresentanti delle istituzioni della Difesa;

- partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati presso organi civili e militari della Difesa, di comune accordo tra le Parti;

- visite di navi ed aeromobili militari;

- scambi nel campo degli eventi culturali e sportivi;

- supporto alle iniziative commerciali relative ai materiali e ai servizi per la difesa e associate a questioni attinenti la difesa.

La Sezione III regola gli aspetti finanziari derivanti dall'Accordo, stabilendo che ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza per l'esecuzione dell'Accordo stesso, e precisando che è tuttavia obbligo della Parte ospitante fornire cure d'urgenza al personale della Parte inviante presso le infrastrutture sanitarie delle proprie Forze armate o, ove necessario, presso altre strutture sanitarie, a condizione che la Parte inviante ne sostenga le spese. Infine, il paragrafo 3 della sezione stabilisce espressamente che tutte le eventuali attività condotte ai sensi del documento in esame saranno subordinate alla disponibilità delle necessarie risorse finanziarie delle Parti.

La Sezione IV tratta le questioni attinenti alla giurisdizione. In particolare, si riconosce il diritto di giurisdizione allo Stato ospitante, nei confronti del personale ospitato, per i reati commessi nel proprio territorio e puniti secondo la propria legge; tuttavia, lo Stato di origine conserva il diritto di giurisdizione, in via prioritaria, nei confronti del proprio personale, sia esso civile o militare, per i reati commessi contro la sua sicurezza o il suo patrimonio, e per quelli commessi durante o in relazione al servizio. Infine si precisa, al paragrafo 3, che qualora il personale ospitato venga coinvolto in eventi per i quali la legislazione dello Stato ospitante preveda sanzioni in contrasto con i principi fondamentali dello Stato di origine, le Parti addi-

verranno, attraverso consultazioni dirette e nel rispetto dei principi fondamentali dei rispettivi ordinamenti, ad un'intesa che salvaguardi il personale interessato. In proposito, si evidenzia che il Gabon ha abolito la pena di morte nel 2010, e ha ratificato nel 2014 il Protocollo opzionale al Patto internazionale sui diritti civili e politici, che ha per obiettivo l'abolizione della pena di morte.

La Sezione V regola il risarcimento degli eventuali danni provocati dal personale della Parte inviante o di entrambe le Parti in relazione al servizio reso. In particolare, sarà a carico della Parte inviante il risarcimento dei danni provocati all'altra Parte durante o in relazione alla propria missione/esercitazione nell'ambito del presente Accordo, mentre entrambe le Parti, previa intesa, rimborseranno l'eventuale perdita o danno causato nello svolgimento delle attività disciplinate dal presente Accordo e di cui siano congiuntamente responsabili.

La Sezione VI disciplina l'eventuale cooperazione nel settore dei materiali per la difesa, che il paragrafo 1 circoscrive alle seguenti categorie di attrezzature e mezzi:

a) navi, aeromobili, elicotteri, carri, veicoli e relativi equipaggiamenti, appositamente costruiti per uso militare;

b) armi da fuoco automatiche, nonché armamento di medio e grosso calibro, e relativo munizionamento;

c) bombe, mine (fatta eccezione per le mine anti-uomo), razzi, missili, siluri e relativo equipaggiamento di controllo;

d) polveri, esplosivi e propellenti appositamente costruiti per uso militare;

e) sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici, e relativo equipaggiamento appositamente costruiti per uso militare;

f) materiali blindati ed equipaggiamento speciale utile per l'addestramento militare appositamente costruiti per uso militare;

g) macchine ed equipaggiamenti costruiti per la fabbricazione, il collaudo e il controllo delle armi e delle munizioni.

Il reciproco equipaggiamento di materiali di interesse delle rispettive Forze armate potrà avvenire o con operazioni dirette tra gli Stati, oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi; in ogni caso, in accordo ai principi di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento, l'eventuale riesportazione verso Paesi terzi del materiale acquisito potrà essere effettuata solo con il preventivo benestare della Parte cedente.

Vengono poi stabilite, nel paragrafo 2 della medesima Sezione, le modalità per lo svolgimento delle attività di cooperazione nel settore dell'industria della difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari. Si prevede inoltre che la Parti si prestino reciproca assistenza e collaborazione per promuovere l'esecuzione dell'Accordo e dei contratti da esso discendenti da parte dell'industria nazionale e delle organizzazioni interessate.

Da ultimo, il paragrafo 3 impegna le Parti ad adoperarsi per garantire la protezione della proprietà intellettuale di quanto sviluppato in conformità con l'Accordo in esame, nel rispetto delle leggi nazionali e degli accordi internazionali in materia sottoscritti da ciascuna di esse.

La Sezione VII regola il trattamento di informazioni, documenti e materiali classifi-

cati, specificando che il loro trasferimento a terzi potrà avvenire solo attraverso i canali governativi approvati dalle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza, e che essi dovranno essere conservati, trattati e salvaguardati secondo le leggi nazionali, nonché utilizzati esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo. Infine, viene stabilito che il trasferimento a terze parti di informazioni o materiali classificati acquisiti nell'ambito del presente Accordo non può aver luogo senza il consenso scritto della Parte originatrice, mentre la disciplina di ulteriori aspetti di sicurezza concernente le informazioni classificate viene demandata ad un ulteriore specifico accordo, da sottoscrivere a cura delle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza.

La Sezione VIII stabilisce che le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Accordo verranno risolte attraverso consultazioni e negoziati bilaterali tramite i canali diplomatici.

Infine, le Sezioni IX, X e XI regolano l'entrata in vigore del documento in esame, prevedendone la durata a tempo indeterminato, le modalità di denuncia e di cessazione, nonché quelle relative ad eventuali emendamenti e revisioni del testo. È, da ultimo, stabilito che le lingue ufficiali del testo dell'Accordo sono l'italiano ed il francese, entrambe le versioni facenti ugualmente fede.

## RELAZIONE TECNICA

L'esecuzione dell'Accordo di cooperazione militare e di difesa con il Gabon comporta nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato in relazione alla Sezione II (para 1, lett. d) del documento che, nel disciplinare le modalità attraverso le quali sarà sviluppata la cooperazione militare, contempla, tra l'altro, lo svolgimento di eventuali consultazioni tra delegazioni delle Parti al fine di elaborare e definire specifici accordi integrativi ed attuativi del presente, nonché eventuali specifici programmi di cooperazione tra le rispettive Forze armate. In particolare, si prevede che dette consultazioni si tengano, presumibilmente una volta all'anno, alternativamente in Italia e in Gabon.

Nell'ipotesi dell'invio a Libreville di 2 rappresentanti nazionali (1 dirigente militare; 1 T. Col./Magg.), con una permanenza di tre giorni in detta città, le relative spese sono così quantificabili:

➤ **SPESE DI MISSIONE:**

Pernottamento (€ 120,00 al giorno x 2 pers. x 2 notti) = € 480,00

La diaria giornaliera per il dirigente militare, pari a € 162,11, viene ridotta del 20% ai sensi della legge n. 248 del 2006, ed ammonta a € 129,69. Essa viene poi abbattuta di un terzo (€ 43,23), dal momento che l'alloggio è corrisposto come voce autonoma di spesa, e determinata in € 86,46. In ragione del reddito percepito, sull'importo di € 34,81, eccedente la quota esente di € 51,65, viene applicato un coefficiente di lordizzazione pari a 1,58, come previsto dalla tabella A della circ. MEF n. 12 del 2010. Sulla quota lordizzata così calcolata, pari a € 55,00, vengono applicate ritenute erariali al 32,7%, per un importo di € 17,98. Sommando tale ultimo importo alla diaria ridotta a due terzi, sopra indicata in € 86,46, si ottiene l'importo di € 104,44 che, moltiplicato per tre giorni, comporta un onere arrotondato di € 313,00 = € 313,00

La diaria giornaliera per l'altro rappresentante militare, pari a € 153,53, viene ridotta del 20% ai sensi della legge n. 248 del 2006, ed ammonta a € 122,82. Essa viene poi abbattuta di un terzo (€ 40,94), dal momento che l'alloggio è corrisposto come voce autonoma di spesa, e determinata in € 81,88. In ragione del reddito percepito, sull'importo di € 30,23, eccedente la quota esente di € 51,65, viene applicato un coefficiente di lordizzazione pari a 1,58, come previsto dalla tabella A della circ. MEF n. 12 del 2010. Sulla quota lordizzata così calcolata, pari a € 47,76, vengono applicate ritenute erariali al 32,7%, per un importo di € 15,62. Sommando tale ultimo importo alla diaria ridotta a due terzi, sopra indicata in € 81,88, si ottiene l'importo di € 97,5 che, moltiplicato per tre giorni, comporta un onere arrotondato di € 292,00 = € 292,00

**TOTALE SPESE DI MISSIONE** = € 1.085,00

➤ **SPESE DI VIAGGIO:**

Voio di andata e ritorno (pari a € 2.040,00) + maggiorazione del 5% (pari a € 102,00), ai sensi della normativa vigente per 2 persone. = € 4.284,00

**TOTALE ONERE SPESE DI VIAGGIO E DI MISSIONE** = € 5.369,00



Inoltre, anche tenuto conto dell'esperienza verificatasi in analoghi Accordi già in vigore, e considerato che le attività di cui alla Sezione II, para 3, verranno eventualmente svolte nell'esclusivo interesse della Controparte e previo rimborso delle relative spese, si precisa che:

- l'eventuale richiesta di scambio di esperienze tra esperti delle Parti (para 3, lett. b), di ulteriori incontri e visite tra delegazioni e rappresentanti delle istituzioni della difesa (para 3, lett. a e c), di visite alle navi ed agli aeromobili militari (para 3, lett. h) e così pure di scambio nel campo degli eventi culturali e sportivi (para 3, lett. i), nonché di cooperazione in altri settori militari (par. 3, lett. k), sarà accolta previo rimborso delle relative spese da parte del Gabon e, dunque, non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;
- l'eventuale richiesta della Controparte di scambio di personale docente e di formazione, nonché di studenti provenienti da istituzioni militari (para 3, lett. d), di partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento, seminari, conferenze, dibattiti e simposi (para 3, lett. e) e di partecipazione ad esercitazioni militari e ad operazioni di mantenimento della pace ed umanitarie (para 3, lett. f e g) potrà essere accolta qualora vi sia la disponibilità di posti e soltanto previo rimborso dei relativi oneri da parte del Paese richiedente; pertanto, essa non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;
- gli eventuali trattamenti medici di urgenza, di cui al para 2 della Sezione III, saranno assicurati al personale della Parte inviante a condizione che quest'ultima ne sostenga le spese;
- in relazione alla Sezione V, concernente l'eventuale risarcimento dei danni in relazione alle attività di cooperazione disciplinate dall'Accordo, si rappresenta che si tratta di oneri di natura meramente eventuale e pertanto impossibili da quantificare allo stato attuale; nel caso del verificarsi delle predette fattispecie dannose, con conseguenti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo;
- le previsioni di cui alla Sezione VI, concernente la cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, unitamente alla lett. j del para 3 della Sezione II, costituiscono unicamente elemento di definizione della cornice giuridica di regolamentazione della eventuale attività di *procurement* con il Gabon e, pertanto, ad esse non corrisponde alcuna previsione di spesa a carico del bilancio dello Stato;
- qualora, infine, ai sensi della Sezione X, vengano stipulati Protocolli aggiuntivi e Programmi di sviluppo o introdotti emendamenti che amplino la portata finanziaria dell'Accordo in questione, sarà necessario prevedere un nuovo disegno di legge.

L'onere complessivamente discendente dalla ratifica dell'Accordo è dunque valutato in € 5.369,00 annui, ad anni alterni. Nel caso di scostamento dell'onere ai fini dell'applicazione della clausola di salvaguardia si considerano le seguenti missioni e programmi: Missione Difesa e sicurezza del territorio - Programma Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



07 AGO. 2015

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE PRIMA - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

- 1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il presente intervento si rende necessario per dare attuazione legislativa, ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, all'Accordo internazionale in titolo. Tale documento negoziale costituisce un preciso impegno politico assunto dal Governo italiano con il Gabon in materia di cooperazione nel settore della difesa, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi in termini di miglioramento delle capacità militari nel campo addestrativo, tecnologico ed industriale, ed in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici e gli obblighi assunti a livello internazionale.
- 2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Rispetto al quadro normativo nazionale non emerge alcun profilo di incoerenza o contraddizione, in quanto l'intervento si risolve nella ratifica ed esecuzione di un Accordo che impegna le Parti in attività che possono trovare sviluppo nei limiti degli ordinamenti giuridici vigenti presso i due Paesi. Come detto, il recepimento nel quadro normativo nazionale risponde ad un preciso dettato dell'articolo 80 della Costituzione, che prevede la ratifica degli accordi internazionali mediante legge formale.
- 3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Attribuendo allo Stato inviante il diritto di giurisdizione sul proprio personale per alcune tipologie di reati eventualmente commessi sul territorio dello Stato ospitante, l'intervento normativo in esame integra l'ordinamento penale vigente.
- 4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento in questione non presenta alcun problema di costituzionalità, essendo pienamente conforme all'articolo 11 della Costituzione, in tema di partecipazione dell'Italia all'ordinamento internazionale, ed all'articolo 117, in materia di riparto della potestà legislativa tra Stato, regioni ed enti locali.
- 5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze locali e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali*

L'intervento è pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze tra Stato, regioni ed enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nella competenza esclusiva dello Stato. Sempre in base al dettato costituzionale, le regioni sono vincolate all'applicazione degli obblighi derivanti da accordi internazionali, anche nelle materie di loro esclusiva competenza.
- 6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione.*





Come sopra evidenziato, l'Accordo non coinvolge funzioni di regioni ed enti locali, risultando quindi compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

- 7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta "delegificazione", poiché, ai sensi del già richiamato articolo 80 della Costituzione, la ratifica di un accordo internazionale di questo tipo può avvenire solo per via legislativa.

- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Allo stato, non risultano *in itinere* progetti di legge che vertono sulla stessa o su analoga materia.

- 9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sulla materia di accordi internazionali di cooperazione nel settore della difesa.

#### PARTE SECONDA - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE.

- 1) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento non incide sulla disciplina comunitaria.

- 2) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano in essere procedure di infrazione sulla materia.

- 3) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Non si pone alcun problema di incompatibilità rispetto ad altri obblighi internazionali.

- 4) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, né vi sono giudizi pendenti.

- 5) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte europea dei Diritti dell'uomo, né vi sono giudizi pendenti.

- 6) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'UE.*

Il provvedimento in esame non riguarda alcun altro Stato membro dell'UE.



PARTE TERZA - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*  
Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.
- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi.*  
I riferimenti normativi contenuti nel disegno di legge di ratifica risultano corretti.
- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*  
Le disposizioni del disegno di legge non introducono modificazioni alle disposizioni vigenti.
- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*  
Le norme dello schema di provvedimento non comportano effetti abrogativi espressi né impliciti.
- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogative rispetto alla normativa vigente.*  
Non si riscontrano le fattispecie indicate.
- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*  
Non risulta alcuna delega aperta sulla materia oggetto dell'intervento normativo.
- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*  
La cooperazione nel settore della difesa, oggetto dell'Accordo, si svilupperà sulla base di piani annuali e pluriennali elaborati dalle Parti.
- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*  
Il controllo e il monitoraggio statistico dell'utilizzo dell'Accordo saranno effettuati dall'Amministrazione della difesa.



## ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

## SEZIONE I - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

- a) *Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.*

L'Accordo in esame predispose la base normativa, attualmente mancante, per rendere esecutiva la cooperazione militare e di difesa con il Gabon, e risponde all'esigenza di sviluppare e disciplinare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza. La piena esecuzione del documento contribuirà, quindi, in uno spirito di eguaglianza e di solidarietà, al rafforzamento delle relazioni tra i due Paesi e allo sviluppo degli interscambi culturali, in uno spirito di amicizia già esistente.

- b) *Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.*

L'Accordo si pone, nel breve periodo, l'obiettivo generale di fornire un appropriato quadro giuridico di riferimento, cui ricondurre il rafforzamento della cooperazione tra i due Paesi nel campo della difesa mediante il recepimento nell'ordinamento nazionale dei suoi contenuti, rendendo dunque effettiva la cooperazione militare tra le Parti.

Nel medio-lungo periodo, poi, dall'attuazione dell'Accordo ci si attende un'azione stabilizzatrice in un'area geografica che per l'Italia assume, tenuto conto degli interessi nazionali e degli impegni internazionali assunti dal nostro Paese nella regione dell'Africa centrale, un importante valore strategico e un'alta valenza politica, anche in considerazione dei consolidati livelli di stabilità politica e pace sociale, che fanno del Gabon un interlocutore privilegiato in quella regione.

Dall'esecuzione dell'Accordo in titolo, potranno infine derivare, sempre nel medio-lungo periodo, benefici in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi, costituenti a vario titolo ed in varia misura «indotto» delle politiche della logistica e degli armamenti, espresse secondo le direttrici nazionali ed internazionali autonomamente adottate da ciascuna delle Parti contraenti.

- c) *Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.*

Poiché, nel medio-lungo periodo, dall'attuazione dell'Accordo potrà derivare la sottoscrizione di ulteriori accordi di settore sia in specifici ambiti militari di reciproco interesse che nel campo dei materiali per la difesa, come parametri di riferimento per la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi si potranno utilizzare il numero delle intese di settore sottoscritte e l'aumento dell'interscambio commerciale dei predetti materiali tra i due Paesi nel corso dei successivi anni. Altro indicatore significativo può essere individuato nel numero di attività che



saranno svolte negli altri campi della cooperazione (istruzione militare, approvvigionamento logistico, medicina militare, operazioni di *peacekeeping* e umanitarie, cultura e sport).

- d) *Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.*

I destinatari diretti dell'Accordo sono il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica gabonese, nonché le rispettive Forze armate. Si possono, inoltre, assumere come destinatari indiretti anche soggetti economici ed industriali delle due Parti operanti nel settore dei materiali d'armamento.

#### **SEZIONE II - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE**

I negoziati per la definizione di un Accordo di cooperazione militare e di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese hanno avuto inizio nel 2009, su iniziativa delle Autorità militari gabonesi, interessate ad avviare con il nostro Paese uno strutturato rapporto di cooperazione in materia di difesa, e sono proseguiti in stretta collaborazione con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Le disposizioni del provvedimento di ratifica sono state inoltre concertate con tutte le amministrazioni interessate.

#### **SEZIONE III - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO**

L'opzione di non intervento non risulta percorribile alla luce della normativa vigente, e in particolare dell'articolo 80 della Costituzione. Inoltre essa, configurandosi quale mancato adempimento dell'obbligazione politica assunta sul piano internazionale con la firma dell'Accordo, determinerebbe un deterioramento dei rapporti bilaterali con il Gabon, che avrebbe una sicura ricaduta negativa sull'immagine del Paese, minandone la credibilità sul piano internazionale.

#### **SEZIONE IV - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE**

Non sono state valutate opzioni alternative, considerato che non esiste alternativa alla ratifica parlamentare e che non è possibile negoziare un testo diverso da quello concordato con la Controparte, che peraltro ricalca quello di precedenti Accordi stipulati con altri Paesi, che hanno già dimostrato, nella pratica, la loro efficacia.

#### **SEZIONE V - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI**

- a) *Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.*

Dall'opzione non derivano svantaggi. Dall'esecuzione dell'Accordo, grazie anche al possibile incremento dei reciproci scambi, si attendono invece benefici per i cittadini dei due Paesi e per la comunità internazionale, sotto il profilo dell'accrescimento delle capacità nazionali di difesa e dell'interscambio dei materiali per la difesa.

- b) *Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.*



Il provvedimento non contiene disposizioni che possano incidere negativamente sulle micro, piccole e medie imprese operanti nel settore di riferimento, potendo anzi creare per esse, nel futuro, favorevoli occasioni di sbocco sui mercati internazionali.

- c) *Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese*

L'attuazione dell'Accordo non introduce né elimina oneri informativi a carico di cittadini e imprese, e pertanto non incide in alcun modo sui relativi costi amministrativi.

- d) *Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.*

Non si ravvisano condizioni o fattori esterni, attualmente prevedibili, che possano incidere sulla corretta attuazione del provvedimento. L'Accordo non produrrà impatto sull'organizzazione dell'Amministrazione, in quanto le materie e gli istituti in esso previsti rientrano nelle normali attribuzioni delle articolazioni amministrative preposte alla sua esecuzione. In relazione agli effetti finanziari, è previsto un onere a carico dello Stato per il quale è stata predisposta apposita copertura finanziaria a valere sui fondi di riserva e speciali iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

#### SEZIONE VI - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ

L'attuazione dell'Accordo non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento concorrenziale del mercato, mentre potrebbe dar luogo ad un incremento della competitività dell'industria nazionale dei materiali per la difesa per effetto della possibile attività di specifica cooperazione in tale settore, in misura al momento non stimabile.

#### SEZIONE VII - MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

- a) *Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.*

Responsabile dell'attuazione dell'Accordo sottoposto a ratifica è il Ministero della difesa.

- b) *Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.*

All'Accordo verrà data pubblicità tramite il sito *web* del Ministero della difesa.

- c) *Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.*

Il Ministero della difesa seguirà l'esecuzione e l'effettiva attuazione dell'Accordo e curerà il monitoraggio attraverso verifiche dirette, per il tramite dei propri competenti uffici e con gli ordinari strumenti a sua disposizione, sulle attività espletate.

- d) *Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.*

L'Accordo potrà essere modificato o integrato, con il reciproco consenso delle parti, da Protocolli aggiuntivi condivisi dalle Parti, che formeranno oggetto di scambio di note attraverso i canali diplomatici.



- e) *Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.*

Il Ministero della difesa effettuerà con cadenza biennale la prevista VIR in relazione a quanto indicato alla lettera c) della Sezione 1, considerando come profili prioritari l'aumento, nel corso degli anni, degli scambi di esperienze e informazioni, nonché dell'interscambio commerciale di materiali per la difesa.



**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sulla cooperazione militare e di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 19 maggio 2011.

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dalla sezione IX dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dalla sezione II, paragrafo 1, lettera *d*), dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in euro 5.369 annui ad anni alterni, a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli

affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della difesa provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al medesimo comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della difesa, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari» e, comunque, della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 4.

##### *(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione di quelle di cui alla sezione II, paragrafo 1, lettera *d*), dell'Accordo medesimo, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri relativi alla sezione V dell'Accordo di cui all'articolo 1



della presente legge si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



**ACCORDO SULLA COOPERAZIONE  
MILITARE E DI DIFESA**

**TRA**

**IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

**ED**

**IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA  
GABONESE**

## INDICE

- PREAMBOLO
- I. PRINCIPI E SCOPI
- II. COOPERAZIONE GENERALE
  - 1. ATTUAZIONE
  - 2. CAMPI
  - 3. MODALITA'
- III. ASPETTI FINANZIARI
- IV. GIURISDIZIONE
- V. RISARCIMENTO DANNI
- VI. COOPERAZIONE NEL CAMPO DEI MATERIALI PER LA DIFESA
  - 1. CATEGORIE DI ARMAMENTI
  - 2. MODALITA'
  - 3. PROPRIETA' INTELLETTUALE
- VII. SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE
- VIII. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
- IX. ENTRATA IN VIGORE
- X. PROTOCOLLI AGGIUNTIVI, EMENDAMENTI, REVISIONI E PROGRAMMI
- XI. DURATA E TERMINE

**ACCORDO SULLA COOPERAZIONE MILITARE E DI DIFESA TRA IL  
GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA GABONESE**

**PREAMBOLO**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Gabonese (denominati in seguito le "Parti" ed individualmente la "Parte");

confermando il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite;

desiderosi di accrescere la cooperazione tra i rispettivi Ministeri della Difesa;

accomunati dalla condivisa valutazione che la cooperazione reciproca nel settore della difesa rafforzerà le relazioni esistenti tra le Parti,

**hanno concordato quanto segue:**

**I. PRINCIPI E SCOPI**

La cooperazione tra le Parti, regolata dai principi di reciprocità, uguaglianza ed interesse reciproco, avverrà in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici e con gli impegni internazionali assunti dalle due Parti, per incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione nel campo della difesa.

**II. COOPERAZIONE GENERALE**

**1. Attuazione**

- a. Sulla base di questo Accordo, le Parti potranno elaborare piani annuali e pluriennali di cooperazione bilaterale nel settore della difesa, che determineranno le linee guida della stessa cooperazione e prevedranno i luoghi, le date, il numero dei partecipanti nonché le modalità di attuazione delle attività di cooperazione.
- b. Il Piano di cooperazione annuale dovrà essere sottoscritto dagli Ufficiali autorizzati dalle Parti di comune accordo.
- c. Le concrete attività di cooperazione nel campo della difesa saranno organizzate e condotte dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e dal Ministero della Difesa nazionale della Repubblica Gabonese.
- d. Eventuali consultazioni dei Rappresentanti delle Parti si terranno alternativamente a Libreville ed a Roma allo scopo di elaborare ed approvare, ove opportuno e previo consenso bilaterale, eventuali accordi specifici ad integrazione e completamento del presente Accordo, nonché eventuali programmi di cooperazione tra le Forze Armate Italiane e le Forze Armate Gabonesi.

**2. Campi**

La cooperazione tra le Parti potrà includere, ma non sarà limitata, ai seguenti campi:

- a. politica di sicurezza e di difesa;

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- b. ricerca e sviluppo, supporto logistico ed acquisizione di prodotti e servizi per la difesa;
- c. operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;
- d. organizzazione delle Forze Armate, strutture ed equipaggiamento di unità militari, gestione del personale;
- e. organizzazione ed impiego delle Forze Armate;
- f. questioni relative all'ambiente ed all'inquinamento provocato da attività militari;
- g. formazione ed addestramento in campo militare;
- h. sanità militare;
- i. storia militare;
- j. sport militare;
- k. altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti.

**3. Modalità**

- a. La cooperazione tra le Parti in materia di difesa potrà avvenire secondo le seguenti modalità:
  - a. visite reciproche di delegazioni di enti civili e militari;
  - b. scambio di esperienze tra esperti delle due Parti;
  - c. incontri tra i Rappresentanti delle Istituzioni della Difesa;
  - d. scambio di relatori e di personale di formazione, nonché di studenti provenienti da Istituzioni militari;
  - e. partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati presso Organi civili e militari della Difesa, di comune accordo tra le Parti;
  - f. partecipazione ad esercitazioni militari;
  - g. partecipazione ad operazioni di mantenimento della pace ed umanitarie;
  - h. visite di navi ed aeromobili militari;
  - i. scambio nel campo degli eventi culturali e sportivi;
  - j. supporto alle iniziative commerciali relative ai materiali ed ai servizi di difesa ed associate a questioni attinenti alla difesa;
  - k. altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti.

**III. ASPETTI FINANZIARI**

1. Ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza relative all'esecuzione del presente Accordo, ivi incluse:
  - a. le spese di viaggio, gli stipendi, l'assicurazione per la malattia e gli infortuni, nonché gli oneri relativi ad ogni altra indennità dovuta al proprio personale in conformità alle proprie norme;
  - b. le spese mediche ed odontoiatriche, nonché le spese derivanti dalla rimozione e dalla evacuazione di proprio personale malato, infortunato o deceduto.
2. Ferme restando le disposizioni del punto b. di cui sopra, la Parte ospitante fornirà cure d'urgenza, presso infrastrutture sanitarie delle proprie Forze Armate, a tutto il personale della Parte inviante che possa necessitare di assistenza sanitaria durante l'esecuzione delle attività di cooperazione bilaterale previste dal presente Accordo e, ove necessario, presso altre strutture sanitarie, a condizione che la Parte inviante ne sostenga le spese.

3. Tutte le attività condotte ai sensi del presente Accordo saranno subordinate alla disponibilità di fondi delle Parti.

#### IV. GIURISDIZIONE

1. Le Autorità dello Stato ospitante avranno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sul personale militare e civile dello Stato ospitato, per quanto riguarda i reati commessi sul proprio territorio e puniti in base alla legislazione di detto Stato.
2. Tuttavia, le Autorità dello Stato d'origine hanno il diritto di esercitare, prioritariamente, la propria giurisdizione sui membri delle proprie Forze Armate e sul personale civile laddove questo ultimo sia soggetto alla legislazione vigente dello Stato di origine, per quanto riguarda:
  - a. i reati che minacciano la sicurezza o i beni dello Stato d'origine;
  - b. i reati risultanti da qualsiasi atto o omissione, commessi intenzionalmente o per negligenza nell'esecuzione ed in relazione con il servizio.
3. Qualora il personale ospitato sopra indicato venga coinvolto, direttamente o indirettamente in eventi per i quali la legislazione dello Stato ospitante prevede l'applicazione di sanzioni in contrasto con i principi fondamentali dello Stato di origine, le parti addiverranno, attraverso consultazioni dirette e nell'osservanza dei rispettivi principi fondamentali, ad un'intesa che salvaguardi il personale interessato

#### V. RISARCIMENTO DANNI

1. Il risarcimento dei danni provocati alla Parte ospitante da un membro della Parte inviante durante o in relazione alla propria missione/esercitazione nell'ambito del presente Accordo, sarà, previo accordo tra le Parti, a carico della Parte inviante.
2. Qualora le Parti saranno congiuntamente responsabili di perdite o di danni causati nello svolgimento delle attività, ai sensi del presente Accordo, le Parti, previa intesa, rimborseranno tale perdita o danno.

#### VI. COOPERAZIONE NEL CAMPO DEI MATERIALI PER LA DIFESA

##### 1. Categorie di armamenti

Ai sensi dei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali ed allo scopo di regolare le attività relative agli equipaggiamenti di difesa, le Parti si accorderanno in merito ad una possibile cooperazione nelle seguenti categorie di armamenti:

- a. navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;
- b. aeromobili ed elicotteri militari e relativi equipaggiamenti;
- c. carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare;
- d. armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento;
- e. armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento;
- f. bombe, mine (fatta eccezione per le mine anti-uomo), razzi, missili, siluri e relativo equipaggiamento di controllo;
- g. polveri, esplosivi e propellenti appositamente costruiti per uso militare;
- h. sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici e relativo equipaggiamento appositamente costruiti per uso militare;

- i. materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare;
- j. materiali specifici per l'addestramento militare;
- k. macchine ed equipaggiamento costruite per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni;
- l. equipaggiamento speciale appositamente costruito per uso militare.

Il reciproco equipaggiamento di materiali di interesse delle rispettive Forze Armate sarà sviluppato nell'ambito del presente Accordo e potrà essere attuato con operazioni dirette da Stato a Stato oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi.

I rispettivi Governi si impegneranno a non riesportare il materiale acquisito a Paesi terzi senza il preventivo benessere della Parte cedente.

## 2. Modalità

Le attività nel settore dell'industria di difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari potranno assumere le seguenti modalità:

- a. ricerca scientifica, test e progettazione;
- b. scambio di esperienze nel campo tecnico;
- c. produzione reciproca, modernizzazione e scambio di servizi tecnici nei settori stabiliti dalle Parti;
- d. supporto alle industrie della difesa ed agli enti governativi al fine di avviare la cooperazione nel settore della produzione di materiali militari.

Le Parti si presteranno reciproca assistenza o collaborazione per incoraggiare l'esecuzione del presente Accordo, da parte delle industrie e/o delle organizzazioni interessate, nonché dei contratti sottoscritti in virtù delle disposizioni del presente Accordo.

## 3. Proprietà Intellettuale

Le Parti si impegneranno ad attuare le procedure necessarie per garantire la protezione della proprietà intellettuale derivante da iniziative condotte in conformità con il presente Accordo ed ai sensi delle leggi nazionali delle Parti e degli Accordi Internazionali in materia sottoscritti dalle Parti.

## VII. SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE

1. Per "informazione classificata", ai fini del presente Accordo, si intende ogni elemento, documento o materiale classificato, quale che ne sia la forma, sia essa una comunicazione orale o visiva di contenuto classificato o la trasmissione elettrica o elettronica di un messaggio classificato, sotto qualsiasi forma, la cui diffusione non autorizzata potrebbe danneggiare gli interessi di sicurezza delle Parti.
2. Tutte le informazioni classificate, scambiate o generate nell'ambito del presente Accordo, saranno utilizzate, trasmesse, conservate, trattate e salvaguardate in conformità con le leggi e i regolamenti nazionali applicabili dalle Parti.
3. Le informazioni classificate saranno trasferite solo attraverso i canali governativi approvati dalla Autorità Nazionale per la Sicurezza/Autorità designata dalle Parti.
4. La corrispondenza delle classifiche di segretezza è la seguente:



Per la Repubblica Italiana	Corrispondenza (in Inglese)	Per la Repubblica Gabonese
SEGRETISSIMO	TOP SECRET	TRES SECRET
SEGRETO	SECRET	SECRET
RISERVATISSIMO	CONFIDENTIAL	CONFIDENTIEL
RISERVATO	RESTRICTED	DIFFUSION RESTREINTE

5. L'accesso alle informazioni classificate, scambiate in virtù di questo Accordo, da parte di personale delle Parti, avverrà dopo che sia stata accertata la sua necessità di sapere e sia stata accordata una appropriata abilitazione di sicurezza in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali.
6. Le Parti garantiscono che le informazioni classificate scambiate saranno utilizzate solo per gli scopi ai quali sono state specificamente destinate, nell'ambito e con le finalità del presente Accordo.
7. Il trasferimento a terze Parti/Organizzazioni internazionali di informazioni classificate, acquisite nel contesto della cooperazione nel campo dei materiali per la difesa prevista dal presente Accordo, è soggetto alla preventiva approvazione scritta dell'Autorità competente della Parte originatrice.
8. Fermo restando la immediata vigenza delle clausole contenute nella presente Sezione, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate, non contenuti nel presente Accordo, saranno regolati da uno specifico accordo generale di sicurezza che verrà stipulato dalle rispettive Autorità nazionali per la Sicurezza o da Autorità designate a tale scopo dalle Parti.

#### VIII. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia risultante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Accordo sarà risolta esclusivamente mediante consultazioni e negoziati tra le Parti attraverso i canali diplomatici.

#### IX. ENTRATA IN VIGORE

Il presente Accordo entrerà in vigore successivamente alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche scritte con cui ciascuna Parte informerà l'altra, attraverso i canali diplomatici, dell'espletamento delle rispettive prescritte procedure nazionali per l'entrata in vigore del presente Accordo.

#### X. PROTOCOLLI AGGIUNTIVI, EMENDAMENTI, REVISIONI E PROGRAMMI

1. Con il consenso di entrambe le Parti, sarà possibile stipulare Protocolli aggiuntivi in ambiti specifici di cooperazione in materia di difesa che coinvolgano organi militari e civili, nei termini del presente Accordo.
2. I Protocolli aggiuntivi negoziati tra le Parti saranno redatti in conformità con le procedure nazionali e saranno limitati agli scopi del presente Accordo e non interferiranno con i rispettivi ordinamenti nazionali.
3. I Programmi di sviluppo che consentiranno di attuare il presente Accordo o i relativi Protocolli aggiuntivi saranno messi a punto, sviluppati ed eseguiti dal personale autorizzato dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e dal Ministero della Difesa nazionale della Repubblica Gabonese, su basi di interesse

reciproco, in stretto coordinamento con il Ministero degli Affari Esteri di entrambi i Paesi, per quanto di loro competenza.

4. Il presente Accordo potrà essere emendato o rivisto con il reciproco consenso delle Parti, tramite Scambio di Note, attraverso i canali diplomatici.
5. I Protocolli aggiuntivi, gli emendamenti e le revisioni entreranno in vigore secondo le modalità indicate nella Sezione IX (ENTRATA IN VIGORE).

#### **XI. DURATA E TERMINE**

1. Il presente Accordo rimarrà in vigore fino a quando una delle due Parti deciderà, in qualunque momento, di denunciarlo.
2. La denuncia richiesta da una delle due Parti sarà notificata all'altra Parte, per iscritto, attraverso i canali diplomatici, ed avrà effetto novanta (90) giorni dopo che l'altra Parte ne abbia ricevuto notifica.
3. La cessazione del presente Accordo non influirà sui programmi e le attività in corso previste dal presente Accordo, se non diversamente concordato tra le Parti.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi Governi, hanno sottoscritto il presente Accordo.


Fatto a Roma il 19 maggio 2011 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e francese, tutti i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA


PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA GABONESE

Il Ministro della Difesa

Il Ministro della Difesa Nazionale



---



---



